

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3092

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la riduzione del contenzioso tributario mediante la definizione agevolata delle controversie pendenti

Presentata il 4 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ridurre il contenzioso tributario delle liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro di cui è parte l'Agenzia delle entrate, nonché i riscossori di tutte le entrate degli enti locali. Com'è noto il contenzioso molto spesso non determina risultati concreti, anche per le oggettive difficoltà in cui versano molti soggetti economici destinatari di multe e di sanzioni. Il particolare momento di difficoltà economica causa

notevoli problemi economici alle persone fisiche e giuridiche, impossibilitate a far fronte alle sanzioni senza un particolare intervento che preveda meccanismi di agevolazione. Anche i recenti interventi normativi, fra i quali quelli in materia di controversia oggetto di mediazione tributaria, non hanno conseguito significativi risultati, con la conseguenza che il sistema tributario italiano continua ad essere bloccato causando peraltro notevoli complessità anche per le finanze pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di ridurre il contenzioso tributario, le liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro in cui sono parte l'Agenzia delle entrate, nonché i soggetti abilitati alla riscossione, alla liquidazione e all'accertamento di tutte le entrate degli enti locali, iscritti all'albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, pendenti alla data del 1° ottobre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;

b) il 10 per cento del valore della lite se il valore della stessa è di importo superiore a 2.000 euro.

